

RG 2191/2021



Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro

Il Giudice dr. Tullio Perillo ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa promossa

da

con l'Avv.to CIRILLO ADRIANO CARMELO,

elettivamente domiciliato in Milano, Corso di Porta Vittoria 18

RICORRENTE

contro

RESISTENTE CONTUMACE

OGGETTO: retribuzione.

All'udienza di discussione il procuratore del ricorrente concludeva come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 12/03/2021, ha convenuto in giudizio per la condanna della convenuta al pagamento di differenze retributive per complessivi euro 13.209,84 lordi; spese rifuse al procuratore antistatario.

è invece rimasta contumace.

Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato.

È documentale che veniva assunto da in data 10/10/17 quale operaio inquadrato al III livello CCNL Pubblici Esercizi presso lo Iuto Bistrot di Milano, con mansioni di chef.





Per quanto di interesse il ricorrente ha esposto che durante i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, sino al 04.07.2020, accedeva all'integrazione salariale CIG-Covid19, rientrando a luglio e agosto a lavoro con orario ridotto a 25,5 ore settimanali; si duole che per le mensilità di luglio e agosto 2020, lavorate a 25,5 ore, non riceveva alcunché a titolo di ammortizzatore sociale per le ore restanti, né percepiva la corretta retribuzione, sebbene disponibile a prestare servizio a tempo pieno; è infine documentale che in data 20/7/20 il lavoratore si dimetteva, omettendo a suo dire la convenuta il pagamento del TFR e delle spettanze di fine rapporto.

Tanto premesso, è fin troppo noto che *in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziata o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (ex plurimis Cass., n. 15677 del 03/07/2009)*

Parte convenuta, nel rimanere contumace non ha evidentemente assolto a tale onere.

va quindi condannata a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 13.209,84 lordi, e nel dettaglio:

- i. € 1.152,90 lordi, per la mensilità di luglio 2020;
- ii. € 1.499,19 lordi, per la 14ma mensilità 2020;
- iii. € 1.152,90 lordi, per la mensilità di agosto 2020;
- iv. € 749,60 lordi, per ratei di 13ma maturati nell'anno 2020;
- v. € 374,80 lordi, per ratei di 14ma maturati nell'anno 2021;
- vi. € 3.453,74 lordi, per ferie e ROL;
- vii. € 4.826,71 lordi, per TFR.

Tali importi sono stati correttamente calcolati sulla base delle buste paga in atti e dei condivisi conteggi prodotti.

In particolare, si condivide la tesi di parte ricorrente che, per i mesi di luglio e di agosto 2020, ha comunque quantificato la retribuzione a tempo pieno e quindi in € 2.248,79 lordi.





Vero, infatti, che l'orario settimanale fosse ridotto al 64%, pari a 25,5h settimanali rispetto al tempo pieno, ma risulta dirimente la considerazione che il ricorrente, che avrebbe avuto in ipotesi diritto a forme di integrazione salariale (CIG e/o FIS), non risulta aver percepito alcunché a tale titolo.

Pertanto, le somme mancanti per raggiungere le 40 ore devono essere comunque poste a carico della convenuta, detratto quanto già percepito pari a 800,00 € netti pagati a luglio che ammontano a € 1.095,89 lordi, per un importo dovuto pari a € 1.152,90 lordi.

Il ricorso è quindi meritevole di integrale accoglimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore del procuratore antistatario.

Sentenza esecutiva.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, condanna _____ a corrispondere a _____, per i titoli di cui al ricorso, la somma complessiva di euro 13.209,84 lordi, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze (come da conteggi in atti) al saldo effettivo; condanna la resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario; riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.

Sentenza esecutiva.

Milano, 5/5/2021

Il Giudice
Tullio Perillo

